

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 67/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivi ricorsi, successivamente riuniti, la s.n.c. Centrogomme ed i soci Be. Da. e Be. Pa. impugnavano l'avviso di accertamento n. ROZ020200126/2008 notificato il 17.11.2008 con il quale L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Casalmaggiore rideterminava i maggiori ricavi attribuibili per l'anno 2005 in base a quelli calcolati con l'applicazione degli Studi di Settore.

A sostegno dei ricorsi i contribuenti lamentavano:

- la non contestazione dei dati della contabilità e la non attendibilità della realtà economica rappresentata dagli studi di settore;
- la non considerazione da parte dell'Ufficio di dati fattuali, non solo numerici, difficilmente riproducibili nei righi del modello quali la necessità di assumere una impiegata addetta alla contabilità che non ha comportato maggiore produttività ma solo un costo ed il forte indebitamento della società che ha necessitato la vendita dell'immobile per far fronte ai creditori; - errata ripartizione tra commercio all'ingrosso ed al minuto considerato il diverso ricarico dei settori (30% per riparazione e sostituzione gomme 5 nell'altro caso);
- presenza di una forte concorrenza e crisi del settore che è andata sempre più aumentando.

Concludevano i ricorrenti chiedendo l'annullamento degli avvisi.

L'ufficio si costituiva sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato eccependo nello specifico che da un raffronto con gli anni precedenti il costo del venduto aveva avuto un andamento più che positivo fatto questo che giustificava ampiamente i maggiori ricavi emergenti dagli studi di settore; quanto al lamentato difetto di motivazione dell'atto rappresentava come i ricorrenti fossero stati messi in grado di conoscere la pretesa impositiva in tutte le componenti; concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona con sentenza del 27.4.2010 respingeva i ricorsi riuniti e quanto alle spese ne dichiarava la compensazione.

Avverso detta sentenza la società e i soci presentavano atto di appello chiedendo l'annullamento della sentenza con conseguente annullamento dell'avviso previa audizione dei soci in grado di chiarire le motivazioni poste a base dell'appello e dei ricorsi.

Con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici e nel merito l'infondatezza dell'appello, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.

All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza, il Collegio perviene alla conclusione dell'infondatezza dell'appello a fronte di una sentenza motivata e immune da censure.

Invero, l'appellante si duole del fatto che la sentenza a suo avviso avrebbe considerato come unico dato importante l'aumento del costo del venduto ma detto dato preso da solo non è significativo dovendolo rapportare ad altri dati. Ebbene non vengono indicati quali dati debbono essere considerati se non i dati relativi agli anni precedenti.

Il generico riferimento alla concorrenza ed alla presunta difficoltà non sono tali da generare uno spostamento rispetto ai dati indicati dall'Ufficio difettando del tutto elementi di riscontro. La cessione di parte dell'immobile non è da sola sufficiente a

provare quanto sostenuto dall'appellante in modo del tutto generico: l'alienazione di un cespite da solo considerato non è sintomatico di difficoltà.

All'infondatezza dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.

Sussistono fondate ragioni per operare la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata. Spese di lite compensate.